

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1959)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

di concerto col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — La legge di riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833) ebbe a sopprimere l'ANCC e l'ENPI, disponendo che i compiti e le funzioni dei predetti enti fossero trasferiti ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato con riferimento alle competenze determinate dalla medesima legge di riforma sanitaria e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (trasferimento di funzioni alle regioni a statuto ordinario): l'articolo 72 della legge n. 833 in tal guisa, intese affermare il principio che, mentre le attività strettamente inerenti alla tu-

tela della salute ed alla prevenzione delle malattie e degli infortuni negli ambienti di lavoro e della vita di relazione debbono essere svolte dagli organi degli enti locali, quali articolazioni del servizio sanitario nazionale, i compiti omologativi degli enti soppressi competono invece all'Amministrazione dello Stato, tenuto conto che le funzioni amministrative e tecniche concernenti l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione sono di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 6, lettera n), della citata legge n. 833 di riforma sanitaria.

Il citato articolo 72, tuttavia, mentre da un lato prevede il trasferimento del personale e delle strutture degli enti soppressi, secondo contingenti e quote determinati con decreti dei Ministri competenti, alle unità sanitarie locali cui sono trasferiti i compiti prevenzionali svolti dagli Ispettorati del lavoro, nonchè dall'ENPI e dall'ANCC (articoli 20, 21 e 72, terzo comma, della legge n. 833), d'altra parte non prevede alcun trasferimento di personale e di strutture in favore dell'amministrazione statale che dovrà effettuare le omologazioni già di competenza degli enti soppressi.

È stato, quindi, necessario prorogare più volte con provvedimenti d'urgenza il termine per l'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle attività prevenzionali di competenza dell'ENPI e dell'ANCC, nonchè, al contempo disporre il proseguimento da parte degli enti soppressi delle attività tecniche ed amministrative di natura omologativa, attività che altrimenti non sarebbero effettuate, mancando l'indicazione legislativa dell'amministrazione pubblica competente: da ultimo, è intervenuto il decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito in legge 23 marzo 1982, n. 97, con il quale si è disposto il differimento sino al 1° luglio 1982 del termine per l'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'ISPESL, delle funzioni trasferite dalla legge n. 833 e già svolte dall'ENPI, dall'ANCC e dagli organi del Ministero del lavoro, nonchè la continuazione sino alla predetta data dell'esercizio, da parte degli enti soppressi, delle funzioni omologative e di controllo termico ai fini dell'economia di combustibile. Si rende, pertanto, necessario ed urgente intervenire, attesa l'incombente scadenza del predetto termine, con un provvedimento d'urgenza al fine di disciplinare l'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni prevenzionali loro spettanti ai sensi della legge di riforma sanitaria, nonchè lo svolgimento dei compiti omologativi spettanti all'Amministrazione dello Stato.

Con l'articolo 1 del decreto-legge, del quale si chiede la conversione, si dispone che, sino al momento dell'inizio, da parte delle

unità sanitarie locali, dell'esercizio effettivo delle funzioni prevenzionali dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro, loro trasferite dalla legge n. 833, le funzioni già svolte dai predetti enti ed organismi saranno esercitate da un commissario, nominato dal prefetto, sino al momento dell'inizio dell'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1982. Sino a questa data, inoltre, le regioni possono demandare ai commissari liquidatori degli enti soppressi l'effettuazione di attività concernenti l'esercizio delle funzioni prevenzionali di competenza delle unità sanitarie locali, in tal caso assumendosene i relativi oneri finanziari con imputazione agli stanziamenti all'uopo assegnati alla regione sul fondo sanitario nazionale. Si dispone, infine, che i decreti di ripartizione dei beni degli enti soppressi dovranno tenere conto delle necessità delle amministrazioni statali competenti ad effettuare le attività omologative, oltre che ovviamente delle necessità delle unità sanitarie locali.

Con l'articolo 2 si dispone che, ferma l'attribuzione alle unità sanitarie locali delle funzioni strettamente prevenzionali, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 della legge n. 833, le funzioni statali di omologazione dei prodotti industriali sono attribuite, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL, il quale, oltre che articolazione del servizio sanitario nazionale, ha natura di ente-organo dipendente dall'Amministrazione dello Stato. Le attività omologative (tali dovendosi intendere i risultati delle procedure tecnico-amministrative, mediante i quali viene certificata la rispondenza del tipo di prodotti prima della riproduzione in serie, ovvero del primo o nuovo impianto prima dell'inizio di funzionamento, a requisiti tecnici prefissati per fini prevenzionali o qualitativi) potranno essere, altresì, svolte anche da laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonchè mediante autocertificazione da parte delle aziende produttrici, previa autorizzazione rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, della sanità e del lavoro. Sino all'emanazione, mediante decreti dei Ministri dell'industria e della sanità, di nuove

norme concernenti le procedure amministrative e tecniche, le specifiche tecniche e le tariffe, le funzioni omologative saranno svolte dall'ISPESL secondo le disposizioni e le tariffe attualmente vigenti.

Per quanto riguarda l'omologazione di impianti ed apparecchiature ai fini del contenimento dei consumi energetici, sembra necessario rispettare la recente scelta del legislatore (cfr. articolo 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308), che ha demandato al Ministero dell'industria di effettuare, direttamente o per delega, le attività omologative in questione.

Con l'articolo 3 si prevede, anzitutto, che i decreti interministeriali concernenti la ripartizione del personale e dei beni dell'ENPI e dell'ANCC siano adottati con il concerto anche del Ministro dell'industria.

Al fine di garantire che le delicate funzioni omologative non patiscano soluzioni di continuità, si prevede che i commissari liquidatori degli enti soppressi possano essere autorizzati, con decreto dei Ministri dell'industria, della sanità e del lavoro, a proseguire l'esercizio di dette funzioni sino al 31 dicembre, avvalendosi del personale compreso nel contingente destinato all'ISPESL, ovvero in via provvisoria, del personale com-

preso nel contingente destinato alle unità sanitarie locali, ed utilizzando i proventi che per l'anno 1982 continueranno ad affluire alle gestioni di liquidazione degli enti soppressi. Detta norma prevede altresì che i commissari liquidatori possono essere autorizzati a compiere, nel periodo medesimo e con le stesse modalità, anche adempimenti di gestione di competenza dell'ISPESL, per l'ipotesi che questo non sia in grado di svolgerli nell'attuale fase di avvio. Il relativo onere finanziario sarà comunque a carico dell'Istituto.

Con l'articolo 4 si prevedono limitate innovazioni agli assetti organizzativi dell'ISPESL, onde tener conto delle competenze attribuitegli con l'articolo 2: in particolare, si prevede che l'Istituto, il quale viene assoggettato anche alla vigilanza dei Ministeri dell'industria e del lavoro per quanto concerne l'esercizio delle funzioni omologative, potrà operare mediante dipartimenti periferici istituiti in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico delle imprese industriali.

Si dispone, inoltre, che i comitati amministrativo, esecutivo e tecnico-scientifico dell'ISPESL siano integrati con rappresentanti del Ministero dell'industria e delle associazioni imprenditoriali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° luglio 1982.

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare le funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Qualora alla data del 1° luglio 1982 le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia, i compiti già svolti dai predetti enti ed organi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97.

Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.

Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attività connesse all'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti comma, assumendone gli oneri a carico degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale.

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo articolo 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art. 2.

Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie.

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'ISPESL.

Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti.

L'omologazione di impianti ed apparecchiature ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili resta disciplinata dall'articolo 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Restano ferme anche le competenze in materia di omologazione di materiali, impianti, apparecchiature e dispositivi ai fini antincendi attribuite dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Art. 3.

I provvedimenti di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, riguardo al personale ed

ai beni dell'ANCC e dell'ENPI sono adottati di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche delle competenze attribuite all'ISPESL ai sensi del precedente articolo 2.

In attesa che l'ISPESL inizi ad esercitare le competenze attribuite dal precedente articolo 2, i commissari liquidatori dell'ANCC e dell'ENPI possono essere autorizzati, con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'ISPESL, ad esercitare sino al 31 dicembre 1982 le funzioni omologative già loro spettanti ai sensi delle rispettive competenze istituzionali, nonchè adempimenti di gestione di competenza dell'ISPESL, all'uopo avvalendosi di personale compreso nel contingente da assegnare all'ISPESL ai sensi del precedente comma, ovvero, in via provvisoria, di personale compreso nel contingente da assegnare alle unità sanitarie locali, e ponendo altresì gli oneri finanziari, a carico delle rispettive gestioni, cui continueranno ad affluire, per l'anno 1982, i proventi delle attività svolte. L'ISPESL provvederà a rimborsare gli oneri stessi sullo stanziamento di cui al capitolo 6000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 4.

L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti dell'attività omologativa. Ad integrazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è istituito un dipartimento autonomo per l'esercizio delle attività di omologazione di cui al precedente articolo 2, primo comma.

Il comitato amministrativo dell'ISPESL di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, designati dai rispettivi Ministri;

tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui quelle delle aziende a partecipazione statale.

Il comitato esecutivo dell'ISPESL di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai membri del comitato amministrativo rappresentanti, rispettivamente, il

Ministero della sanità, il Ministero del tesoro e il Ministero delle partecipazioni statali, nonché da due dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

Il comitato tecnico-scientifico dell'ISPEL, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un esperto designato dall'Enel;

un esperto designato dall'ENI;

un esperto designato dall'IRI.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ — ALTISSIMO
DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA